Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 15 gennaio — Numero 12

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **25**; » » **15**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. **0,40** (per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0,50**) spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 1866 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 19 giugno 1902, n. 187;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la agricoltura e per l'industria e il commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce « Nitrato d'ammoniaca » del testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10, è aggiunta la seguente nota: « Il nitrato d'ammoniaca destinato per uso di concimazione agricola si classifica come « Concimi chimici ». L'ammissione a tale trattamento è subordinata alla adulterazione del prodotto e all'accertamento della destinazione di esso, da eseguirsi nei modi e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MICHELI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1867 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, ed i decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1664 e 30

giugno 1918, n. 961; nonchè il R. decreto 5 giugno 1920, n. 858;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1921 gli effetti del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, su altri cereali e sulle farine, e furono autorizzati altri provvedimenti, nonchè quelli dei decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1664, e 30 giugno 1918, n. 961, con i quali l'abolizione temporanea del dazio venne estesa rispettivamente al semolino e al riso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA — ALESSIO — MICHELI

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1869 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 17 agosto 1919, n. 1496; 28 dicembre 1919, n. 2484 e 5 giugno 1920, n. 857;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate al 30 giugno 1921 le modificazioni introdotte per il « legno comune » alla tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577) con l'art 1 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1496.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — SFORZA — MEDA — ALESSIO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1870 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577;

Visti i Nostri decreti 21 ottobre 1919, n. 1890; 26 dicembre 1919, n. 2467; 5 giugno 1920, n. 810 e 26 settembre 1920, n. 1343;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata al 31 marzo 1921 la validità delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 26 settembre 1920, n. 1343, circa l'importazione nel Regno in esenzione da dazio doganale, della carta da giornali.

Art 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione dell'uso del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi, a cui l'Italia aderì con l'assenso del Parlamento il 6 luglio 1910;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, numero 1079, con cui il termine per l'emanazione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione nel Regno delle disposizioni della Convenzione predetta è prorogato a tutto il sessantesimo giorno successivo alla conclusione della pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato l'impiego del fosforo bianco (giallo) nella fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 2.

È vietato di vendere, tenere in deposito o esporre a scopo di vendita fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo).

Art. 3.

È vietata la importazione dei fiammiferi di ogni specie, nella fabbricazione dei quali sia stato impiegato, in qualsiasi proporzione, il fosforo bianco (giallo).

Art. 4.

La importazione del fosforo bianco (giallo) per usi diversi dalla fabbricazione dei fiammiferi è subordinata al permesso del ministro delle finanze e alla osservanza delle speciali discipline da stabilirsi dal ministro stesso.

Art. 5.

Gli esercenti di fabbriche di fiammiferi debbono consentire ai funzionari incaricati della vigilanza di prelevare, a scopo di analisi, campioni sufficienti di ogni pasta destinata ad essere adoperata tal quale o mescolata con altre per la fabbricazione di fiammiferi, ovvero di sostanze residue di lavorazione. Il funzionario che opera il prelevamento consegna all'esercente, o a chi ne fa le veci, una parte del campione in plico chiuso e sigillato. L'esercente non ha diritto ad alcun rimborso per il campione prelevato.

Art. 6.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità comminate dall'art. 8 si farà luogo, a norma dell'art. 36 capoverso del Codice penale, al sequestro e alla confisca dei fiammiferi fabbricati, tenuti in deposito o esposti in vendita, nonchè delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti

Il prefetto può inoltre ordinare, su relazione dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la chiusura degli stabilimenti che, in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, attendessero alla fabbricazione dei fiammiferi col fosforo bianco (giallo). Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 7.

La vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge, oltrechè dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, è esercitata dagli ispettori dell'industria e del lavoro e dai funzionari ed agenti della finanza.

Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso in tutti i locali nei quali si fabbricano o si tengono in deposito od in vendita fiammiferi.

Essi accertano le contravvenzioni e procedono, ove occorra, al sequestro di cui all'art. 6.

Art. 8.

L'impiego del fosforo bianco (giallo) nella fabbricazione dei fiammiferi, la vendita, il deposito e l'esposizione a scopo di vendita di fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo) sono puniti con la multa da L. 100 a L. 2000.

Il solo fatto di opporsi al sequestro e alla confisca di fiammiferi fabbricati o tenuti in deposito o in vendita, o delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la multa da L. 100 a L. 1000.

Il rifiuto di libero accesso agli incaricati della vigilanza, e del prelevamento del campione a termini dell'art. 5 nonchè la inosservanza dell'ordine prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 2000.

Art. 9.

La importazione clandestina ed ogni tentativo di importazione clandestina di fiammiferi di ogni specie, della fabbricazione dei quali sia stato impiegato, in qualsiasi proporzione, il fosforo bianco (giallo), sono puniti con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando e con una multa fissa non minore a L. 50 nè maggiore di L 500.

Art. 10.

Con le stesse pene di cui all'articolo precedente è punita la importazione, anche semplicemente tentata, del fosforo bianco (giallo) senza il permesso del ministro delle finanze e senza la osservanza delle norme e cautele dallo stesso ministro stabilite.

Per la sola inosservanza di norme e cautele potrà essere applicata, invece delle pene suddette, la multa comminata dall'art. 91 della legge doganale, quando si sia avuta la prova certa dell'impiego del fosforo bianco (giallo) nell'uso, per il quale sia stato concesso il permesso di importazione.

Art. 11.

La definizione delle contravvenzioni alla presente legge è di competenza del Ministero delle finanze (Direzione generale dei Monopoli industriali), ed è demandata alle Intendenze di finanza delle Provincie in cui sono elevati i rispettivi processi verbali.

Alle contravvenzioni suddette sono applicabili le norme vigenti per quelle riguardanti il ramo tabacchi, tranne per quanto concerne il genere, il quale si intende confiscato dallo Stato.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1921, fatta eccezione per la disposizione dell'art. 2, che entrerà in vigore il 1° luglio 1921.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — SFORZA — FERA — FACTA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.